




SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



ASL
VITERBO

**CONVENZIONE DIDATTICA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
ROMA "LA SAPIENZA" E LA ASL DI VITERBO
.PER L'INSERIMENTO DELLA AZIENDA/ENTE NELLA RETE
FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN:
REUMATOLOGIA**

. Interfacoltà Medicina Odontoiatria-Farmacia Medicina-Medicina e Psicologia

(struttura collegata-Regione Lazio)

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in persona della Rettrice pro tempore prof.ssa Antonella Polimeni nata a [REDACTED] il [REDACTED] a quanto segue autorizzata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.04.2017, in prosieguo denominata "Università"

E

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo (di seguito "Azienda") con sede legale in Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo - Partita Iva 01455570562, nella persona della dott.ssa Simona Di Giovanni, Direttore Amministrativo della ASL di Viterbo, delegata dal Legale Rappresentante della ASL di Viterbo, Commissario Straordinario Dr. Egisto Bianconi, con deliberazione CS n. 1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980

VISTO l'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 502/92;

VISTO il Decreto legislativo n. 368 del 17.8.1999 – e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.2.2015 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO il Decreto interministeriale n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;



VISTO il Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e la Regione Lazio, firmato dai rispettivi rappresentanti legali in data 10 febbraio 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 49 in data 21 giugno 2016;

VISTO il verbale n. 11 del 22.11.2023 della Giunta della Facoltà di .Facoltà di Medicina e Odontoiatri. che su conforme proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione ha approvato la presente Convenzione

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1 - Scopo della convenzione

Allo scopo di favorire la collaborazione tra l'Università "la Sapienza" di seguito denominata Università, e l'Azienda/Ente

ASL VITERBO
di seguito denominata Azienda/Ente, per l'ampliamento della rete formativa della Scuola di specializzazione in
REUMATOLOGIA

l'Università si avvale delle strutture e dei Dirigenti dell'Azienda/Ente per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della suddetta scuola.

ART. 2 - Impegno delle parti

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione:

- a) l'Azienda/Ente dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità di cui all'allegato 1 del D.I. n. 402 del 13.06.2017 che ha definito gli standard e i requisiti minimi delle Scuole di specializzazione. Tale allegato si intende qui integralmente richiamato, ed è parte integrante del presente accordo.
- b) l'Azienda/Ente mette a disposizione dell'Università le proprie strutture, (**allegato A** quale parte integrante) ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività necessaria alla formazione degli specializzandi così come definita al successivo art. 4, e si impegna a garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all'art. 38, comma 2 del D.Lgs. n 368/99, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica;



- c) l'Azienda/Ente dichiara che le strutture di cui al comma b) non fanno parte delle reti formative di altri Atenei;
- d) l'Università e l'Azienda/Ente, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale alla attività didattica.
- e) l'Università può attribuire ai Dirigenti dell'Azienda/Ente le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito (previa acquisizione del nulla osta dell'Azienda/Ente, come previsto dal Protocollo di Intesa con la Regione Lazio, art. 23 comma 4 lett. f)), per l'esperimento di compiti di formazione nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola secondo la normativa vigente;

ART. 3 - Modalità di applicazione

Le modalità di svolgimento delle attività di formazione, così come definite dal successivo art. 4, e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale dello specializzando, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta.

Secondo il piano formativo, lo specializzando viene assegnato ai reparti dell'Azienda/Ente per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. Durante tale periodo l'Azienda/Ente si impegna a consentire allo specializzando l'effettuazione di attività assistenziali in prima persona, con impegno del tutor a guidarne l'attività. Il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell'Unità Operativa o struttura assimilabile) presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dallo specializzando ed è tenuto a documentarla.

ART. 4 - Formazione prevista per i medici specializzandi

La formazione del medico specialista ai sensi del D.Lgs. 17-8-1999, n. 368, dell'art. 6 del D.Lgs. 30-12-1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni e del D.M. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione. L'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di



responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D. Lgs. 368/99, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firme del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando.

ART.5 - Assicurazione

Per quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. 368/99, l'Azienda/Ente provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione presso le strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di infortunio durante l'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Azienda/Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

ART. 6 - Sorveglianza sanitaria

Per quanto previsto dal Protocollo d'Intesa con l'a Regione Lazio, all'art. 23 comma 9, l'Azienda/Ente assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture. L'Azienda/Ente si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.Lgs. 81/2008.

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda/Ente e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.



ART. 7 - Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell'Unità Operativa o struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

ART. 8 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste nella presente convenzione e nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. I medici in formazione specialistica che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Azienda/Ente, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

ART. 9 - Imposta di bollo

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, D.P.R. 16/10/1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale da "Sapienza" Università di Roma, ai sensi dell'art.15 del D.P.R.672/72, come da autorizzazione n. 87826 del 10/11/2016. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte 2^a della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

ART. 10 - Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli Organi deliberanti delle parti contraenti.

ART. 11 - Entrata in vigore e durata

Il presente atto, sottoscritto con firma digitale, entra in vigore a partire dal 1 novembre .2023... ed ha durata pari a 5 anni con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula.

LA RETTRICE
Prof.ssa ANTONELLA POLIMENI

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO



ALLEGATO A

L' ASL di Viterbo mette a disposizione della Scuola di Specializzazione in Reumatologia per le esigenze didattico-scientifiche le seguenti strutture attive presso il “Centro di riferimento per le malattie reumatologiche autoimmuni” afferente alla UOC Medicina Generale Polo:

- A. Day hospital medico-reumatologico
- B. Ambulatori di Reumatologia (generale CUP e controlli, dedicato a pazienti in trattamento con farmaci biotecnologici, dedicato a pazienti con connettiviti/vasculiti)
- C. Ambulatorio di Ecografia Articolare e di infiltrazioni eco-guidate
- D. Ambulatorio di Capillaroscopia

Il "Centro di riferimento per le malattie reumatologiche autoimmuni" fa parte della Rete aziendale per le malattie reumatiche infiammatorie ed autoimmuni (delibera 1013 del 29/04/2021), composta dal Centro, dagli ambulatori territoriali e dagli ambulatori ospedalieri. Il Centro è dedicato alla presa in carico dei pazienti reumatologici più complessi che necessitano di maggiori approfondimenti diagnostici o di terapie di secondo livello, secondo un sistema Hub e Spoke. Il Centro è infatti accreditato per la somministrazione dei farmaci biotecnologici per le malattie reumatologiche autoimmuni ed infiammatorie. Inoltre, il Centro è parte integrante della Rete regionale delle malattie rare quale centro spoke per la sclerosi sistemica e per la sclerosi cutanea diffusa ad alta gravità clinica.

Il Centro eroga le seguenti prestazioni: ambulatorio di reumatologia generale (3 giorni/settimana), ambulatorio dedicato per pazienti in terapia con farmaci biologici e per pazienti affetti da connettiviti/vasculiti (2 giorni/settimana), ambulatorio di ecografia muscoloscheletrica e di infiltrazioni eco-guidate (2 giorni/settimana), ambulatorio di capillaroscopia (1 giorno/settimana). Vengono erogate attività di Day Service (PAC artrite, PAC somministrazione farmaci) attraverso cui sono eseguiti approfondimenti diagnostici e vengono somministrate terapie per le principali patologie reumatologiche autoimmuni ed infiammatorie. Inoltre, vengono effettuati ricoveri programmati per cicli di terapie e per diagnosi e stadiazione delle malattie autoimmuni più complesse presso il Day Hospital o presso la UOC Medicina Generale Polo. In caso di acuzie e complicanze vi è la possibilità di ricovero presso la UOC Medicina Generale Polo. Si effettua inoltre un'attività di consulenza per tutti gli altri reparti degli ospedali e per il Pronto Soccorso. Sono attive collaborazioni con altre UO del presidio ospedaliero di Belcolle (UOSD Dermatologia, UOC Gastroenterologia, UOC Nefrologia e Dialisi, UOC Malattie Infettive, UOSD Pneumologia) per la condivisione di casi clinici che necessitano di approccio multidisciplinare.

Strutturalmente il Centro ha sede presso l'Ospedale Belcolle e si avvale dei locali del Day Hospital medico-reumatologico con 8 posti letto e di 2 stanze adiacenti per gli ambulatori.



ALLEGATO B

Atto di formale impegno degli organismi che hanno la disponibilità delle strutture non universitarie coinvolte nella formazione ed inserite nella rete formativa (previsto ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera D) del D. I. n. 402 del 13 giugno 2017)

L'Azienda/Ente ASL VITERBO..... manifesta il proprio impegno formale:

- al rispetto alla normativa comunitaria, statale e regionale;
- all'accettazione dei controlli dell'Osservatorio nazionale e regionale;
- al rispetto del CCNL di riferimento per il personale dipendente e della normativa relativa alle altre forme contrattuali;
- al rispetto, con riguardo al personale dipendente ed in formazione, della normativa in materia fiscale, previdenziale, in materia di sicurezza e di lavoro dei disabili;
- al rispetto della programmazione formativa della Scuola di specializzazione come deliberato dal relativo Consiglio di Scuola;
- alla garanzia che la tipologia, il volume e gli esiti delle attività assistenziali e sanitarie della struttura da accreditare siano adeguate agli standard e requisiti previsti per le singole Scuole di specializzazione; *(solo per convenzioni per attività assistenziale)*
- alla garanzia, per la singola Scuola di specializzazione, ove previsto, dell'utilizzo di un numero adeguato di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali dedicati alla formazione; *(solo per convenzioni per attività assistenziale)*
- alla garanzia che la dotazione sanitaria ed assistenziale della singola Scuola di specializzazione non concorra alla costituzione di altre Scuole della medesima tipologia di altri Atenei.

Firma